

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 1997

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 2,
3, 13 e *passim*

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*).. 2, 3, 32 e *passim*

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* 3, 30, 31 e *passim*

CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*)..... 29, 30,
32 e *passim*

CONTE (*Sin. Dem. l'Ulivo*) 31

MANFREDI (*Forza Italia*) .. 29, 30, 31 e *passim*

SPECCHIA (*AN*) 30, 31, 35 e *passim*

VELTRI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 31

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1635) Sanatoria dei decreti-legge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1635.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

nel salvaguardare gli effetti del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 351, con l'approvazione dell'A.S. 1635,

invita il Governo

ad un attento riesame dell'elenco delle "aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali" contenuto nell'articolo 24 del citato decreto-legge. Per quelle aree sono previsti "interventi urgenti in attesa della predisposizione dei piani di risanamento" finanziati dal Ministero per l'ambiente, ma l'elencazione appare largamente incompleta, trascurando completamente intere regioni fortemente industrializzate e piene di industrie ad alto rischio, come ad esempio il Veneto;

a riferire alla Commissione, entro 90 giorni, gli esiti del riesame e le decisioni conseguenti».

0/1635/1/13^a

BORTOLOTTO

Con tale ordine del giorno la Commissione invita il Governo ad un attento riesame dell'elenco delle «aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali» contenuto nell'articolo 24 del decreto-legge n. 351 del 1996 (si tratta in realtà di un provvedimento più volte reiterato sulle aziende ad alto rischio).

L'elenco in questione è stato probabilmente redatto sulla base dei problemi sorti nel momento in cui i vari decreti sono stati emanati senza tenere però conto dell'effettiva presenza sul territorio di aziende ad alto rischio. Ad esempio, intere regioni molto industrializzate sono completamente escluse mentre le aree critiche sono concentrate soltanto su quattro regioni.

Pertanto, senza mettere in discussione l'attuazione degli interventi decisi per le aree ad alto rischio già individuate, la Commissione do-

vrebbe impegnare il Governo a riesaminare il suddetto elenco e a riferire in questa sede, entro 90 giorni, gli esiti del riesame e le decisioni conseguenti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. A nome del Governo accolgo l'ordine del giorno del senatore Bortolotto.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Bortolotto, insiste per la votazione?

BORTOLOTTO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1635/1/15, presentato dal senatore Bortolotto.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

1. Sono fatti salvi i seguenti provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge non convertiti 10 gennaio 1994, n. 13; 10 marzo 1994, n. 170; 6 maggio 1994, n. 278; 8 luglio 1994, n. 437; 7 settembre 1994, n. 529; 7 novembre 1994, n. 618; 7 gennaio 1995, n. 2; 9 marzo 1995, n. 65; 10 maggio 1995, n. 160; 7 luglio 1995, n. 271; 7 settembre 1995, n. 371; 8 novembre 1995, n. 461; 8 gennaio 1996, n. 5; 8 marzo 1996, n. 111; 3 maggio 1996, n. 245; 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461:

a) gli atti istruttori e i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali;

b) le modifiche e le integrazioni apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 1° febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1996.

2. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, nonchè quelli previsti per l'adeguamento alle prescrizioni

indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge di cui al comma 1.

3. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l'istruttoria e le relative conclusioni di cui agli articoli 18 e 19 dello stesso decreto sono effettuate dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i quali sostituiscono anche gli organi tecnici e consultivi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175.

4. I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindacato e al comitato tecnico regionale o interregionale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.126 del 31 maggio 1991.

5. I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia della scheda di informazione di cui al comma 4, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria.

ALLEGATO 1

(previsto dall'articolo 1, comma 4)

SCHEDA DI INFORMAZIONE
SUI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE

Informazioni:

da fornire ai cittadini ed ai lavoratori in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, 20 maggio 1991:

tipo di processo produttivo secondo l'allegato I;
sostanze presenti e le loro quantità in ordine di grandezza secondo gli allegati II, III, e IV;
rischi possibili per i lavoratori, la popolazione e l'ambiente;
misure di sicurezza e le norme di comportamento in casi di incidente.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;»

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.2

CARCARINO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi adottati dai comitati tecnici regionali di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea nonchè le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministero dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.3

ZANOLETTI, MANFREDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,» inserire le seguenti: «gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'alinea».

1.5

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «attività industriali» inserire le seguenti: «ed il relativo decreto del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995. I piani delle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali, quale integrazione del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 1993, saranno approvati dal Ministro dell'ambiente e l'esecuzione degli interventi in essi previsti sarà attuata con le procedure stabilite dal programma triennale*

stesso, facendo salvi gli atti già adottati dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni. Nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento il Ministero dell'ambiente è autorizzato, nei limiti delle risorse, attribuite alle aree critiche, a trasferire alle medesime regioni le somme occorrenti per gli interventi urgenti;».

1.6

CONTE, VELTRI, SARRACCO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996».

1.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè i decreti del Ministro dell'ambiente in data 22 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, in data 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, in data 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996».

1.8

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996».

1.9

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «, dal decreto ministeriale 13 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996, dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, e dal decreto ministeriale 15 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996».

1.10

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) gli atti istruttori ed i provvedimenti conclusivi di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2».

1.11

VELTRI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis*. Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2 dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonché all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351 e 6 settembre 1996, n. 461.

1-ter. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente:

“Art. 20 (*Ispezioni*). – 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'ANPA, dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni.

2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo”.

1-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 1-ter, valutato in lire 1.500 milioni a decorre dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicati dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.».

1.14

IL GOVERNO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A tal fine il comitato tecnico regionale può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche ed è integrato da:

a) un esperto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente ovvero, ove questa non sia stata ancora costituita, un esperto dell'ANPA;

b) un esperto del dipartimento periferico dell'ISPESL dislocato nel capoluogo della regione territorialmente competente;

c) un esperto della regione o della provincia autonoma territorialmente competente;

d) un funzionario del Dipartimento di pubblica sicurezza, ai soli fini del nulla osta di fattibilità delle attività rientranti nel campo di applicazione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

e) un funzionario dell'azienda sanitaria locale o di amministrazione corrispondente;

f) un funzionario dell'amministrazione marittima, ai soli fini dell'esame di attività soggette al codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.».

1.32

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17

maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

3-ter. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1 le parole: "della sanità" sono sostituite con le seguenti: "dell'interno" e al comma 3 le parole: "e della sanità" sono soppresse».

1.33

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «al sindacato e al comitato tecnico regionale o interregionale» con le seguenti: «al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale».

1.17

GIOVANELLI, BORTOLOTTI, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-ter. In sede di prima applicazione della presente legge il fabbricante invia la scheda di cui al comma 4:

a) entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988;

b) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988».

1.22

GIOVANELLI, BORTOLOTTI, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

Al comma 4, sostituire il richiamato allegato 1 con il seguente:

**SCHEDA DI INFORMAZIONE SU RISCHI
DI INCIDENTE RILEVANTE PER I CITTADINI
ED I LAVORATORI**

Sezione 3

Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito

**INFORMAZIONI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
SUGLI SCENARI INCIDENTALI PREVISTI
NEI RAPPORTI DI SICUREZZA**

1.24

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «distribuzione di copia» inserire le seguenti: «delle sezioni 1, 3, 3-bis, 4, 5 e 6»; e dopo la parola: «completandola» inserire le seguenti: «della sezione 2 e».

1.27

GIOVANELLI, BORTOLOTTO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico ed industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.».

1.31

IL GOVERNO

Ritiro l'emendamento 1.1.

CARCARINO. Signor Presidente, poichè sono già intervenuto nella discussione generale, do per illustrato l'emendamento 1.2, di cui avevo anticipato la presentazione.

MANFREDI. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 da me presentato insieme al senatore Zanoletti è identico agli emendamenti 1.1 e 1.2. Le ragioni che giustificano l'emendamento sono determinate dalle finalità proprie del disegno di legge che è volto a salvaguardare gli effetti giuridici prodottisi a seguito dei provvedimenti adottati in vigenza di disposizioni contenute in decreti-legge non convertiti.

Quattro sono i punti importanti contenuti in questo emendamento. Innanzi tutto vi è l'inserimento nei provvedimenti da fare salvi degli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge indicati nell'articolo 1 del disegno di legge in esame. Questa stessa previsione è contenuta anche negli emendamenti 1.4 e 1.5.

In secondo luogo, le assegnazioni già effettuate per gli interventi nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali non appaiono sufficienti a garantire nè l'erogazione delle stesse, nè la connessa approvazione dei piani delle aree critiche individuate nei decreti-legge aventi ad oggetto modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175. Conseguentemente si rende necessario specificare che si fanno salvi anche gli effetti derivanti dal decreto del Ministro dell'ambiente del 22 settembre 1995, con cui sono state determinate e assegnate alle singole aree individuate dai decreti-legge più volte reiterati le risorse di cui alla tabella 4 del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

In terzo luogo, è opportuno prevedere espressamente la salvaguardia degli atti relativi alla redazione dei piani di intervento proposti dalle regioni interessate, sentiti gli enti locali. Da ciò deriva la necessità di provvedere alla definizione delle modalità procedurali da seguire sia nell'approvazione dei suddetti piani sia nella realizzazione degli interventi previsti. Considerato che il finanziamento di tali interventi deve avvenire mediante l'impiego di stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e che tali stanziamenti sono relativi a una quota delle risorse previste dal programma triennale 1994-1996 a cui ho accennato, i piani delle aree critiche – che dovrebbero quindi intendersi quali integrazioni del programma triennale stesso – e, conseguentemente, il trasferimento delle risorse per l'attuazione degli inter-

venti in essi previsti dovrebbero avvenire secondo le procedure stabilite dallo stesso programma triennale.

Infine, appare opportuno garantire la possibilità che, nelle more dell'approvazione dei piani di risanamento, il Ministero dell'ambiente sia autorizzato a trasferire alle regioni interessate le somme occorrenti per gli interventi urgenti, perchè altrimenti ci troveremmo anche in questo caso nella difficoltà di attuare interventi che invece risultano tempestivamente necessari per la sicurezza delle popolazioni e dell'ambiente.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Dopo un'attenta lettura degli emendamenti e preso atto anche dell'ordine del giorno presentato dal senatore Bortolotto, sul quale sia il sottoscritto che il relatore abbiamo espresso un parere favorevole, il Governo assicura che farà il possibile per venire incontro ad una richiesta di trasparenza e di confronto parlamentare sulle assegnazioni già effettuate nelle aree critiche ad elevata concentrazione di attività industriali. Pertanto suggerisco ai proponenti di tener conto di questa disponibilità, già enunciata dal Governo.

CARCARINO. Ringrazio il rappresentante del Governo per i chiarimenti che ha voluto fornirci, chiarimenti che saranno sicuramente valutati favorevolmente.

MANFREDI. Condivido le parole del senatore Carcarino e le faccio mie.

SPECCHIA. Pur avendo inteso le motivazioni addotte dal Sottosegretario, vorrei comprendere meglio le finalità dell'emendamento.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. L'intento del Governo era quello di salvaguardare gli atti adottati dalla conferenza di servizi istituita dai decreti-legge. Era però necessario chiarire la situazione relativa ai piani e agli interventi urgenti nelle aree critiche.

SPECCHIA. Il chiarimento da me richiesto era riferito alla parte che va dalle parole: «nonchè le assegnazioni» fino a: «22 novembre 1995».

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Queste assegnazioni fanno riferimento ad una norma non presente in tutte le reiterate del decreto-legge sui rischi industriali. Nel sanare gli effetti del decreto-legge, si viene a sanare un problema più recente, emerso negli ultimi mesi. Dal momento che il senatore Bortolotto, con il parere favorevole del relatore e del Governo, ha presentato un ordine del giorno che consente di fare il punto sulla vicenda delle aree critiche ad alta concentrazione di attività industriali, ritenevo di dover chiarire che la seconda parte degli emendamenti 1.2 e 1.3 salvaguarda anche la situazione che attiene ai piani predisposti per le aree critiche.

CONTE. Do per illustrato l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Do per illustrato l'emendamento 1.4 e l'emendamento 1.8.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Oltre all'emendamento 1.5, anche l'emendamento 1.7 viene dato per illustrato. Qualora il riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente del 22 settembre 1995 dovesse rimanere negli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto identico, così come chiesto dal senatore Manfredi, dovremo eliminarlo dall'emendamento 1.7. Comunque si tratta di una modifica che prenderemo in considerazione al momento del voto.

MANFREDI. Non ho problemi purchè il riferimento al decreto del 22 settembre 1995 rimanga, da una parte o dall'altra.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.9, esso tende a fare salvi gli effetti di tre decreti ministeriali del 13 e del 15 maggio 1996, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 154 del 3 luglio 1996, n. 159 del 9 luglio 1996 (Supplemento ordinario) e n. 155 del 4 luglio 1996. Va precisato che questo emendamento, insieme all'emendamento 1.10, di contenuto identico, verrebbe assorbito nel caso in cui venissero approvati gli emendamenti 1.7 e 1.8.

SPECCHIA. Do per illustrato l'emendamento 1.10.

VELTRI. L'emendamento 1.11 non ha bisogno di illustrazione.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Circa quest'ultimo emendamento, in sede di redazione è saltata la richiesta che avevamo presentato al proponente di aggiungere un inciso relativo ad un termine finale di efficacia, coincidente con l'adozione di specifiche disposizioni in materia idrica.

C'è un punto rilevante: tra i provvedimenti che andiamo a sanare vi è un atto la cui scadenza andrà oltre il 2000. Tale atto concerne la materia di una direttiva CEE, che dovrà essere recepita e quindi arrivare per il parere nelle Commissioni parlamentari. Nel momento in cui si svolgerà una discussione in sede istituzionale non vorremmo trovarci di fronte all'obiezione che si è già sanato fino a quella data e che quindi dobbiamo considerare quella scadenza come vincolante.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Quali sono le prescrizioni specifiche?

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Si tratta del recepimento di una direttiva CEE. C'è una delega al Governo e quindi vi sarà un decreto legislativo.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Occorrerebbe però essere più precisi.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Passando oltre, do per illustrato gli emendamenti 1.12, 1.14, 1.32 e 1.31.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.33 si intende illustrato.

Lo stesso discorso vale per gli emendamenti 1.17 e 1.22.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Anticipo il parere favorevole del Governo su entrambi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento 1.24 si intende illustrato. Così come l'emendamento 1.27. Sul complesso degli emendamenti proposti all'articolo 1, dò la parola ai colleghi che la richiedano.

BORTOLOTTO. Al capoverso 2 del comma 1-*ter* dell'emendamento 1.12 si dice che il personale, munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente, è equiparato al personale di polizia giudiziaria.

In casi come questi, le ispezioni dovrebbero essere effettuate da ufficiali di polizia giudiziaria. Indicare genericamente personale di polizia giudiziaria potrebbe risultare inefficace ai fini delle ispezioni. Al limite si potrebbe sostituire il termine «personale» con «agente».

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Credo che la dizione utilizzata sia la stessa indicata nel testo dei decreti-legge decaduti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'osservazione del senatore Bortolotto è effettivamente corretta perchè l'espressione utilizzata risulta in qualche modo di difficile interpretazione. Proporrei di fare riferimento a quanto già presente nella legislazione ambientale, ad esempio, per il personale dell'ANPA.

CARCARINO. Non mi trovo affatto d'accordo con il senatore Bortolotto sul profilo della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria conferita al personale incaricato dei controlli. A questo proposito mi riservo di presentare un emendamento che contempra la nozione di segreto industriale applicata ai controlli, sulla falsariga di quanto già previsto dalla legge sull'inquinamento acustico.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei proseguire il mio intervento sul complesso degli emendamenti, facendo notare che nella sezione 2 della scheda oggetto dell'emendamento 1.24 non è previsto che vi sia il nome e il cognome del responsabile dell'informazione pubblica. Sembra che non ce ne sia bisogno, ma ciò è previsto per il responsabile

dello stabilimento. Così pure manca la previsione del nome e del cognome dei responsabili del primo intervento e del piano di emergenza esterna. Forse si tratta di una dimenticanza, ma una simile previsione mi pare essenziale.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Se c'è una proposta di emendamento va formalizzata, perchè la scheda contenuta nell'emendamento 1.24 è il risultato di una lunga discussione svoltasi informalmente tra i proponenti di emendamenti, il Governo ed il relatore: a questa scheda tutti hanno manifestato il proprio consenso. Magari si è discusso sui dodici o sui sei mesi per la scadenza del termine, ma sulla scheda è stato trovato un accordo. Nella sezione 2 si fa riferimento ad enti e uffici: non è detto che debbano essere previsti nomi e cognomi.

C'era un emendamento di tenore diverso, senatore Bortolotto?

BORTOLOTTI. Non ho i testi con me ma mi pare che fossero previsti nome e cognome.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Controllerò, ma non mi pare.

BORTOLOTTI. Mi scuso, signor Presidente, ma vorrei intervenire anche sull'emendamento 1.27. Ritengo che alle popolazioni andrebbe distribuita una copia delle informazioni relative ai rischi. Per esempio, sarebbe indispensabile distribuire la copia della sezione 8, che descrive l'evento che potrebbe verificarsi, ma anche della sezione 7, nella quale sono descritte le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze usate e sono date le informazioni tossicologiche.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Su questo punto abbiamo già discusso nella predetta sede informale.

BORTOLOTTI. L'emendamento porta però la mia firma.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento non è stato manipolato, lei lo ha presentato così.

BORTOLOTTI. Se così è successo, si è trattato di una svista: non voglio che vengano tenute nascoste alle popolazioni le informazioni sui rischi di esplosione o sulle caratteristiche chimiche delle sostanze usate nelle fabbriche.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'emendamento da lei presentato prevede la trasmissione di tutte le informazioni al sindaco, mentre ne viene resa pubblica solo una parte.

BORTOLOTTI. Ma le sezioni della scheda adesso sono cambiate e quindi cambia anche il tipo di informazioni a cui fa riferimento

l'emendamento 1.27. La scheda da me inizialmente presentata arrivava fino alla sezione 6 e quindi nell'elenco riportato nell'emendamento erano contenute tutte le informazioni. Ora, invece, la scheda ha 8 sezioni, ma nell'emendamento 1.27 non vengono prese in considerazione le sezioni 7 e 8 che, invece, contengono informazioni sostanziali.

Per tali motivi ritiro la mia firma dall'emendamento 1.27, a meno che non si aggiunga il riferimento alle sezioni 7 e 8 della scheda.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. La sezione 8 che non era prevista nella scheda originaria del disegno di legge, fa specificamente riferimento alle informazioni per le autorità competenti. Non ho problemi a garantire la più ampia informazione, ma nella logica dell'emendamento che avete presentato.

BORTOLOTTI. La sezione 8 è stata introdotta su proposta del relatore. La mia proposta prevedeva una sezione identica a questa, che però non era destinata alle autorità competenti bensì alla diffusione presso le popolazioni interessate.

CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Nel testo predisposto dal relatore, di intesa con coloro che in questi mesi hanno ragionato sulla migliore formulazione della scheda, vi erano già in partenza parti destinate soltanto alle autorità competenti, vale a dire proprio le sezioni 7 e 8 che prevedono espressamente la dicitura «Informazioni per le autorità competenti», ciò che manca, per esempio, nelle sezioni 5 e 6.

Tutto ciò corrisponde a una logica e allora eventualmente bisogna modificare il testo della scheda e non soltanto il testo dell'emendamento. Si tratta di un fatto tecnico.

BORTOLOTTI. Il gruppo di lavoro, informalmente costituito dal relatore coi proponenti, doveva cercare di accorpare un numero elevato di emendamenti che non parevano in contrasto tra loro. Tra questi c'erano anche quelli che riportavano diversi modelli di scheda. La scheda da me proposta conteneva meno sezioni e non vi erano informazioni da tenere nascoste o comunque da destinare soltanto alle autorità competenti e non anche alle popolazioni. L'emendamento da me presentato al comma che prescrive quali informazioni vanno rese note andava in questa precisa direzione.

Aumentando il numero delle sezioni della scheda e inserendo quelle che fanno riferimento alle informazioni da tenere nascoste al pubblico oltre la sezione 6 (e 6 erano le sezioni previste nel mio emendamento), è chiaro che l'emendamento 1.27, anche a mia firma, sembra teso a tenere nascosta qualche informazione. Voglio che ciò sia chiarito.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Nel ripercorrere le vicende legate alla stesura di questo emendamento sembra che emerga effettivamente una divergenza di intendimenti sull'emendamento da lei proposto.

Vorrei solo ricordare che da parte dei rappresentanti delle parti sociali interessate era stata raggiunta un'intesa sugli emendamenti 1.24 e 1.27, che si era convenuto di recepire a livello politico.

L'inserimento delle sezioni 7 e 8 nasceva dall'esigenza di evitare inutili allarmismi. Una certa quantità di informazioni viene fornita direttamente al pubblico mentre per altre questioni spetta al sindaco decidere quali notizie rendere note.

La *ratio* dell'emendamento 1.27 era quella di non dare direttamente al pubblico qualsiasi informazione, proprio per evitare inutili allarmismi, e - com'è stato detto più volte nel Comitato ristretto - di far svolgere alle autorità competenti il ruolo di filtro e di selezione di determinate notizie.

BORTOLOTTO. Dal momento che lo spirito che caratterizza l'emendamento non è più quello in base al quale il nostro Gruppo si era originariamente espresso favorevolmente, ritiro la mia firma dall'emendamento preannunciando sin d'ora un voto contrario al riguardo.

CARCARINO. Vorrei dare lettura del subemendamento che avevo preannunciato all'emendamento 1.12 del Governo:

All'emendamento 1.12, comma 1-ter, capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale personale è tenuto di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo».

1.12/1

CARCARINO

MANFREDI. Sono d'accordo sull'opportunità di eliminare l'equiparazione al personale della polizia giudiziaria ma sono contrario alla proposta del senatore Carcarino che incide sul segreto industriale che deve essere tutelato in ogni caso.

Le soluzioni atte a risolvere problemi inerenti a casi di segreto industriale dovranno essere individuate caso per caso. Sono contrario ad una norma che va contro la tutela del segreto industriale. Sarebbe meglio che fosse soppresso il riferimento contenuto nell'ultimo inciso del capoverso 2 del comma 1-ter dell'emendamento 1.12 del Governo.

SPECCHIA. Da quanto mi risulta, anche in altri settori vi sono organismi e soggetti che effettuano controlli per i quali sono considerati a tutti gli effetti agenti di polizia giudiziaria.

Presso il Ministero delle risorse agricole, ad esempio, esiste un servizio per la repressione delle frodi costituito da dipendenti del suddetto ministero che effettuano in prima persona le ispezioni. In questo caso assumono la veste di agenti di polizia giudiziaria e possono così svolgere i necessari controlli in modo efficace.

MANFREDI. Credo che l'efficacia possa essere garantita anche senza la stella di sceriffo.

SPECCHIA. Senza definire con precisione i poteri non è possibile entrare in uno stabilimento. Dal momento che in futuro i controlli in materia tenderanno sempre più ad aumentare, vorrei che questo aspetto fosse approfondito adeguatamente.

CARCARINO. Signor Presidente, la prossima volta mi deve consentire di intervenire specificamente su tale questione, per descrivere ai colleghi Specchia e Manfredi un'esperienza fatta in Scandinavia.

SPECCHIA. Però qui siamo in Italia.

BORTOLOTTO. Il nostro sistema giudiziario è diverso. Comunque anch'io mi riservo di intervenire la prossima volta.

PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione*. Sono costretto a constatare che il lavoro svolto dal gruppo informale di lavoro non ha affatto funzionato.

Comunque, stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, se non ci sono osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta antimeridiana di domani.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO